



Prot. n. 537587/2011

Roma, li

14 FEB. 2012

SCAMBIATO

Comune di Trevignano Romano  
Piazza V. Emanuele, n. 1  
00069 Trevignano Romano (RM)

**OGGETTO: Parere in merito agli effetti dell'abrogazione della L.R. n. 30/1974 sulle destinazioni urbanistiche previste dal piano regolatore – Comune di Trevignano Romano.**

Il Comune di Trevignano Romano ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito agli effetti conseguenti all'abrogazione della Legge Regionale 2 luglio 1974, n. 30 sulle destinazioni di zona previste dal piano regolatore.

Il Comune riferisce che il proprio P.R.G., approvato con D.G.R. n. 6033 del 23.12.1974, prescrive, in base a quanto disposto dalla L.R. n. 30/1974, l'assoluta inedificabilità nella fascia costiera del territorio comunale per la profondità di 150 metri dalla linea di battigia del lago.

Chiede pertanto se, a seguito dell'abrogazione della L.R. n. 30/1974, nelle parti di territorio comunale esterne alla perimetrazione del centro urbano e contermini alla costa del lago per la profondità di 150 metri riacquistino efficacia le destinazioni di piano regolatore come riportate sugli elaborati grafici.

Nel merito, si ritiene quanto segue.

Come noto, la L.R. n. 30/1974, come successivamente modificata dalla Legge Regionale 25 ottobre 1976 n. 52, è stata abrogata per espressa disposizione dall'art. 5, comma 42, della Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 10. Ne consegue evidentemente che le sue previsioni non sono più applicabili.

Tuttavia, seppur abrogata la legge, rimane il problema delle previsioni contenute nei piani regolatori che hanno recepito i contenuti della L.R. n. 30/1974. In sostanza, occorre chiarire l'attuale validità e vigenza di quelle previsioni degli strumenti urbanistici dettate in ossequio alla L.R. n. 30/1974 e s.m.i., oggi abrogata.

Infatti la legge regionale in questione prevaleva sulle disposizioni contrastanti contenute nei piani regolatori; per cui, le previsioni e le destinazioni di zona dei piani regolatori precedenti alla legge, che ovviamente non riportano alcun riferimento ad essa, cessavano di avere efficacia, mentre per quelli approvati successivamente era invalso l'uso di far proprio il contenuto della legge, riportando le medesime prescrizioni, anche aggiornate alle previsioni della successiva L.R. n. 52/1976 (è bene infatti ricordare che, per i territori costieri e contermini ai laghi, mentre l'originaria versione della L.R. n. 30/1974 sanciva l'inedificabilità assoluta, la L.R. n. 52/1976 prevedeva un indice di edificabilità territoriale pari a 0,001 mc/mq).

In proposito si deve ritenere che le disposizioni contenute nei piani regolatori che si richiamano espressamente alle previsioni della L.R. n. 30/1974 e s.m.i. (inedificabilità assoluta o indice di edificabilità territoriale pari a 0,001 mc/mq) non trovino più applicazione in quanto la legge di riferimento che imponeva tali prescrizioni è stata abrogata.

Di conseguenza trovano applicazione, ove presenti, le prescrizioni e le destinazioni di zona originariamente previste dai PRG e dalle rispettive tavole.

Analogo discorso vale per gli strumenti urbanistici generali che non contengono alcun riferimento alla legge regionale in questione in quanto approvati in epoca anteriore ad essa. Anche in tale ipotesi, torneranno a trovare applicazione le previgenti disposizioni di cui allo strumento urbanistico, inapplicabili durante la vigenza della L.R. n. 30/1974.


Nel caso, invece, in cui il piano regolatore, in quanto successivo alla L.R. n. 30/1974 e s.m.i., si fosse limitato a riprodurre le previsioni senza tuttavia disciplinare urbanisticamente gli ambiti da quella interessati, a seguito dell'abrogazione della legge e della inapplicabilità delle relative disposizioni sarà necessario procedere a ripianificare urbanisticamente dette zone.

Naturalmente, tutto fin qui esposto riguarda esclusivamente gli aspetti urbanistici conseguenti all'abrogazione della legge, ma lascia impregiudicati i profili paesaggistici.


Infatti, benché abrogata la L.R. n. 30/1974 e s.m.i., i territori costieri e contermini ai laghi, in quanto beni paesaggistici *ope legis* ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 42/2004 (o eventualmente in quanto sottoposti a vincolo paesaggistico con specifico provvedimento ministeriale), restano assoggettati alle tutele previste dagli artt. 5 e 6 della L.R. n. 24/1998 nonché dalle previsioni dei PTP e del PTPR.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: [http://www.regione.lazio.it/rl\\_urbanistica/?vw=pareri](http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri).

Il Dirigente dell'Area  
(Dr.ssa Marina Ajello)



Il Direttore Regionale  
(Arch. Demetrio Carini)



SLevante

